

Prot. N. 1540 DEL 9 MAR. 2015



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441201 - Fax 070/743233
<http://www.comune.serdiana.ca.it>
E-mail: info@comune.serdiana.ca.it
C.F.: 80002650929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N° 5 DEL 09/03/2015

Oggetto: Smaltimento carcassa di n. 1 capo della specie Bovina.

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari Servizio Veterinario, datata 06.03.2015 al n. 1533 del 09.03.2015 protocollo di questo Ente, con la quale si informa della presenza in Serdiana Loc. "Modolo" di numero uno animale morto della specie Bovina, categoria Vacca (contr. ind. 092990036379), di proprietà della Soc. Agricola Massidda, titolare dell'allevamento sito in agro di Serdiana Loc. "Modolo", (cod. az. IT 071CA034);

CONSIDERATO che con la summenzionata nota il Veterinario del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell'Azienda ASL n. 8 di Cagliari, Dr. Corona Raffaele, ha comunicato le diverse modalità di raccolta e smaltimento del capo della specie bovina succitato;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

CONSIDERATO che il capo in oggetto si trova in zona isolata, che può quindi essere eliminato anche mediante sotterramento in loco, ai sensi dell'art. 19 del suddetto Regolamento;

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non pregiudicare la salute pubblica ed evitare fenomeni di inquinamento dovuti alla dispersione a cielo aperto dei liquami da decomposizione;

VISTO l'art 50 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

All'Azienda Agricola Massidda, titolare dell'allevamento sito in agro di Serdiana Località "Modolo", proprietario del bovino succitato, di provvedere al sotterramento in loco della carcassa in questione in un sito idoneo ubicato nei terreni dell'azienda sopra citata, avendo cura, in particolare, che la zona prescelta non sia interessata da coltivazioni né da falde acquifere e in ogni caso risponda ai requisiti di "zona isolata" come individuata nel predetto Regolamento CE.

Le spese sono a carico del proprietario.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa sanitaria vigente, fatta salva l'eventuale azione penale ex art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa ai seguenti indirizzi:

per notifica all'Azienda Agricola Massidda località "Modolo";

Ed inviata copia della medesima:

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. Servizio della Prevenzione – Cagliari; FAX 070/6065280
Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – 09121 Cagliari – Pec: **serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it** .

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Sordiana c/o Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511
oppure Quartu S. Elena al Fax 070/6097453;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova PEC: **tca24272@pec.carabinieri.it**

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova.
PEC: **polizia.parteolla@servizipostacert.it**

Sordiana, 09.03.2015



IL SINDACO

Dott. Ing. Roberto Meloni